

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SETTORE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del lavoro di Reggio Emilia, dott. Elena Vezzosi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n.8/2014 promossa da:

E. s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. logna in virtù di delega in calce al ricorso

- RICORRENTE -

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S. -, in persona del Presidente pro-tempore legale rappresentante,

elettivamente domiciliato in Reggio Emilia Via della Previdenza Sociale n.6, rappresentato e difeso dall'Avv.

e contro

S. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in persona del legale rappresentante

-CONVENUTA CONTUMACE

E

EQUITALIA CENTRO S.p.A. – Agente della riscossione per la Provincia di Reggio Emilia, in persona del legale rappresentante pro tempore

-CONVENUTA CONTUMACE

in punto a: opposizione avviso di addebito



1875

1876

1877

1878

1879

1880

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in cancelleria il 3/1/2014 diretto al giudice del lavoro di Reggio Emilia, la ditta E [REDACTED] s.r.l., in persona del proprio legale rappresentante p.t., conveniva in giudizio l'INPS, la [REDACTED] ed Equitalia Centro s.p.a in opposizione all'avviso di addebito n.395 2013 00013468 78 000 contenente intimazione di pagamento della somma di € 32.835,41 emessa sulla base degli accertamenti compiuti con il verbale ispettivo 26/5/2011 redatto congiuntamente da funzionari INPS, INAIL e DTL.

A seguito del predetto accertamento amministrativo gli enti hanno contestato alla società odierna ricorrente – la quale esercita l'attività editoria sia in proprio che per conto terzi – d'aver omesso di versare i contributi previdenziali sulle somme corrisposte alle proprie impiegate [REDACTED] titolo di "rimborsi kilometrici" in mancanza di documentazione giustificativa delle spese di viaggio.

A sostegno della propria domanda la ditta ricorrente deduce l'irregolarità del procedimento amministrativo di accertamento e l'infondatezza dei rilievi ispettivi.

Si costituiva nei termini l' INPS chiedendo il rigetto del ricorso, posto che dagli accertamenti ispettivi si evinceva infatti che le pretese 'trasferte' indennizzate alle lavoratrici non fossero in realtà attestate da alcun documento atto a darne effettiva contezza, e del pari i rimborsi kilometrici di cui si discute, attestati solo da semplici dichiarazioni compilate dai singoli dipendenti.

Sia [REDACTED] che Equitalia centro, nonostante regolare notifica, non si sono costituite e ne va dunque dichiarata in questa sede la contumacia.

Si procedeva ad attività istruttoria mediante l'assunzione di un testimone, ed all'udienza del 17 dicembre 2014, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha pronunciato la presente sentenza nelle forme di legge dandone lettura all'esito della camera di consiglio.

La domanda attrice è fondata; va conseguentemente posta nel nulla la pretesa INPS contenuta nell'avviso di addebito oggetto della presente opposizione.

In via preliminare appaiono infondate le eccezioni procedurali avanzate da [REDACTED] E [REDACTED] s.r.l. relative al mancato rispetto della L.689/81.

In particolare viene eccepita la violazione dell'art.14 (mancato completamento dell'accertamento ispettivo nel termine di 90 giorni).

VA precisato che la L.689/81 non trova applicazione nella presente controversia, trattandosi di normativa tesa a disciplinare il procedimento amministrativo di irrogazione di sanzioni da parte dell'Ispettorato del Lavoro (o enti parificati con funzioni e finalità di polizia amministrativa), e non già il recupero contributivo da parte dell'INPS ed INAIL.



Tale imposizione, pur fondandosi sui medesimi accertamenti che potrebbero portare all'applicazione di sanzioni amministrative da parte dell'Ispettorato ha titolo affatto diverso (contributivo) e natura non già punitivo/afflittiva, ma scaturente dai principi generali di cui alla L.153/1969, a sua volta ispirata dall'art.38 della Cost.

Pertanto le presunte censure potranno semmai riguardare l'eventuale ordinanza ingiunzione emessa dall'Ispettorato del Lavoro; non già la contribuzione richiesta dagli enti previdenziali.

Va comunque notato che il verbale ispettivo di cui si discute è frutto di una assai complessa attività d'indagine (cfr. doc.3-11 ric.), tra cui l'esame della corposa documentazione aziendale elencata nell'atto, l'assunzione di informatori, la plurima richiesta di documenti all'azienda, sicché si deve ritenere del tutto congrua la durata complessiva dell'accertamento (nel complesso meno di un anno), alla luce anche dell'orientamento consolidato della Sc sul punto ("i limiti temporali entro i quali, a pena di estinzione dell'obbligazione di pagamento, l'Amministrazione procedente deve provvedere alla notifica della contestazione devono ritenersi collegati all'esito del procedimento di accertamento, la legittimità della cui durata va valutata in relazione al caso concreto e sulla base della complessità delle indagini....In definitiva, è certamente da ritenere giustificata la condotta dell'organo di vigilanza che, indipendentemente dalla data del primo accesso ispettivo o da quella successiva di invio della documentazione richiesta da parte dell'impresa, per la notificazione dell'illecito abbia impiegato un tempo ragionevolmente giustificato dalla complessità degli accertamenti compiuti in relazione, ad esempio, alla molteplicità delle violazioni ovvero al numero dei lavoratori interessati" Cass. n. 23608 del 06.11.2009).

Per altro, una volta completato e redatto il verbale ispettivo (26/5/2011), lo stesso è stato nei termini notificato all'attuale ricorrente (27/7/2011), sicché ogni doglianza sul punto appare infondata.

Nel merito della vicenda in materia di opposizione ad un atto amministrativo il ricorrente/opponente in senso formale è al contrario convenuto in senso sostanziale, ai fini del riparto dell'onere probatorio, spettante dunque nel caso in esame all'INPS (cfr. ex plurimis Cass. Sez. L, Sentenza n. 23600 del 06/11/2009).

Era dunque l'INPS a dover dimostrare l'inidoneità della documentazione aziendale relativa ai rimborsi kilometrici di cui è causa, doviziosamente fornita agli ispettori nel corso dell'accertamento e della cui genuinità dà conferma la teste [REDACTED], per altro escussa anche dagli stessi verbalizzanti.

Rilevato infatti che "In materia di determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali, l'onere probatorio gravante sul datore di lavoro che invochi l'esclusione, dall'imponibile contributivo, delle erogazioni ai propri dipendenti per il rimborso di spese di viaggio è assolto documentando, per ciascun mese di riferimento, il numero di chilometri percorsi in detta unità di tempo, il tipo di automezzo utilizzato dal lavoratore e l'importo corrisposto per chilometro sulla base della tariffa ACI, senza che occorra produrre documentazione recante, con scheda mensile per ciascun dipendente, l'analitica indicazione dei viaggi giornalmente compiuti, delle località di partenza e di



destinazione, dei clienti visitati, nonché il riepilogo giornaliero dei chilometri percorsi, atteso quanto si evince dal disposto di cui all'art. 48, quinto comma, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 3, comma 1, del d.lgs. 22 settembre 1997, n. 314, applicabile anche in materia previdenziale a norma dell'art. 6 del medesimo d.lgs." Cass.Sez. L, Sentenza n. 2419 del 20/02/2012; e che in motivazione la Corte chiarisce ancor meglio, dopo una dettagliata ricostruzione degli istituti normativi che disciplinano l'esonero dalla contribuzione (definito per altro "eccezione" alla regola dell'assoggettamento dell'intera retribuzione a contributi) che "Dal delineato quadro normativo emerge che il legislatore, nell'evoluzione della disciplina della retribuzione imponibile ai fini contributivi, ha prescritto, affinché l'eccezione alla regola non assurgesse a mero espediente elusivo, che si trattasse di rimborsi spese documentati "a pie di lista", a norma dell'originaria formulazione dell'art. 12 voluta dal legislatore del 1992, e "documentate, relativamente al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto", a norma delle modifiche introdotte dal legislatore del 1997.

Dal dettato normativo testualmente richiamato, in un arco temporale di interventi legislativi piuttosto lunghi, non si evince in alcun modo la voluntas legis di corredare la documentazione sottesa ai predetti rimborsi chilometrici, al fine dell'esclusione dall'imponibile contributivo, di peculiari contenuti analitici e specifici che ridondino, a fortiori, sull'onere probatorio del datore di lavoro che detta esclusione invochi, correlando il vaglio della pretesa, in via amministrativa, prima, e giudiziale in seguito, all'allegazione della sola documentazione qualificata, perché analitica e specifica" concludendo dunque che "...nel sistema normativo dianzi delineato, l'assolvimento dell'onere probatorio del datore di lavoro in ordine all'effettiva natura delle erogazioni (nella specie assolto documentando i rimborsi chilometri con riferimento al mese di riferimento, ai chilometri percorsi nel mese, al tipo di automezzo usato dal dipendente, all'importo corrisposto a rimborso del costo chilometrico sulla base della tariffa ACI) non può correlarsi alla documentazione specifica ed analitica recante, con esauriente scheda mensile per ciascun dipendente o documento similare, l'analitica indicazione dei viaggi giornalmente compiuti, delle località di partenza e di destinazione, con specificazione dei clienti visitati e riepilogo giornaliero dei chilometri percorsi."

Nel caso in esame parte ricorrente già in sede di accertamento ha fornito ai verbalizzanti (e comunque nuovamente prodotto in questa sede processuale) nel caso dei rimborsi kilometrici di [REDACTED] (la quale, per inciso, svolge mansioni di coordinatrice dell'ufficio legale, e si occupa dunque del contenzioso, del recupero crediti e della gestione clienti per tutte le problematiche post-vendita; ed è quindi frequentemente in viaggio tra vari Tribunali e ditte della penisola) le richieste di rimborso kilometrico mensile sottoscritte dalla lavoratrice, nelle quali sono specificati: intestazione della ditta, date, comuni di partenza ed arrivo, kilometri percorsi, costo al kilometro. Alla richiesta di rimborso era sempre allegata la copia di un 'planning' mensile siglato sia dalla dipendente che dal responsabile aziendale, ove sono specificati i singoli appuntamenti.

Identica modalità si riscontra nei rimborsi relativi ai viaggi di [REDACTED] che svolge attività di selezione degli agenti di vendita, e dunque viaggia spesso).



Dall'esame incrociato delle richieste di rimborso con le copia delle agende delle lavoratrici, emergono minime discrasie in occasione di qualche viaggio, che questo Giudice considera nel complesso irrilevanti e comunque non atte ad inficiare la genuinità dei documenti giustificativi.

Per altro, sentite entrambe le lavoratrici a [redacted] e la [redacted] (anche quale teste), le stesse hanno precisato che periodicamente vengono svolti conguagli rispetto al forfait mensile a titolo di rimborso erogato dall'azienda; il che dà conto della comparsa (ma non sempre) in busta paga della somma fissa di € 600 mensili.

Tanto premesso, come osservato, l'INPS doveva superare questi dati evidenti dando a sua volta prova di simulazione, o comunque del mancato espletamento effettivo delle pretese trasferite; ma questa prova non è stata fornita, e tanto basta per porre nel nulla –per quanto qui di interesse- l'accertamento ispettivo di cui è causa e il conseguente avviso d'addebito.

Le spese di lite sono compensate tra le parti proprio a fronte del non univoco quadro probatorio di cui s'è fatto cenno, intendendosi come tale le non perfette coincidenze tra il planning e le richieste di rimborso compilate dalle lavoratrici.

PQM

definitivamente pronunciando disattesa ogni contraria o diversa istanza, eccezione e deduzione, così decide:

1. accoglie il ricorso e dichiara nullo l'avviso di addebito n.395 2013 00013468 78 000 contenente intimazione di pagamento della somma di € 32.835,41;
2. Compensa tra le parti le spese di lite.

REGGIO EMILIA, 17 dicembre 2014

IL G.L.

Dr.ssa Elena Vezzosi

